

## RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

### PROPOSTA DI LEGGE N. 158 “VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DEL COMMA 1, ARTICOLO 51, D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 – 2° PROVVEDIMENTO”

La proposta di legge dispone variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 sia sullo stato di previsione delle entrate che sullo stato di previsione della spesa.

#### **Art. 01**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

approva le variazioni al prospetto delle entrate della l.r. 30 dicembre 2016 n. 36 “ Bilancio di previsione 2017/2019” riportate nella allegata tabella 01.

#### **variazione complessiva entrata**

2017	2018	2019
5.075.065,38	1.200.000,00	1.550.000,00

#### **art. 1**

*(Stato di previsione della spesa)*

approva le variazioni al prospetto delle spese della l.r. 30 dicembre 2016 n. 36 “ Bilancio di previsione 2017/2019” riportate nella allegata tabella 1.

#### **variazione complessiva spesa**

2017	2018	2019
5.075.065,38	1.200.000,00	1.550.000,00

#### **art. 2**

*(Variazione delle tabelle di autorizzazione)*

**commi 01, 1 e 1bis** approvano le modifiche delle autorizzazioni di spesa alle tabelle C, D ed E allegate alla legge regionale 30 dicembre 2016 n. 35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche. Legge di stabilità 2017” Gli effetti delle variazioni apportate sul bilancio di previsione sono contenuti nella tabella 1 di questa legge;

**comma 2** approva le modifiche alla tab A relativa alle autorizzazioni di spesa delle leggi continuative e ricorrenti contenuta nella L.R. 36/2016.

La copertura finanziaria delle variazioni in aumento è garantita dalle variazioni compensative in riduzione contenute nella tabella 1
---

**art 3**

*(Modifiche all'articolo 30 della Legge regionale 37/2014)*

modifica l'art. 30 della legge regionale 37/2014 finalizzata ad attuare le disposizioni contabili previste per il settore sanitario dall'articolo 20 del d.lgs. 118/2011 prevedendo un'omogenea gestione contabile delle risorse del perimetro sanitario di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 del d.lgs. 118/2011 con le modalità di impegno già utilizzate per le quote del fondo sanitario indistinto non assegnate.

La disposizione non comporta oneri

**Art. 3 bis**

*(Finalizzazione delle risorse per i disturbi dello spettro autistico)*

approva la finalizzazione della spesa autorizzata nella tab. 3 relativa alla L.R. 25/2014 per le spese di investimento previste dall'art. 7 della medesima L.R. 25/2014

**iscrizione della spesa**

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	IMPORTO
12	2	2120220007	499.691,18
		2120220008	300.308,82

**art. 3 ter**

*(Disposizioni finanziarie per l'anno 2017  
concernenti il riordino di cui alla Legge 56/2014)*

**comma 1** - autorizza la concessione di un contributo straordinario alle Province per la gestione dei bilanci di previsione 2017/2019

**iscrizione della spesa**

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	IMPORTO
1	9	2010910002	9.184.845,00

La copertura finanziaria delle variazioni in aumento è garantita dalle variazioni compensative in riduzione contenute nella tabella 1

**comma 2** – approva la finalizzazione dell'importo di euro 1.818.464,96 compreso nell'autorizzazione complessiva indicata al comma 1.

**art 3 quater**

*(Finalizzazione fondi per l'accoglienza e la valorizzazione  
dei territori nelle province colpite dal sisma)*

Approva la finalizzazione per l'importo di euro 400.000,00 compreso nella spesa autorizzata nella tabella 3, relativa alla L.R. 9/2006, alla valorizzazione dei territori colpiti dal sisma

**iscrizione della spesa**

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	IMPORTO
7	1	2070110023	400.000

**Art 4**

**Dichiarazione d'urgenza**

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 6 ottobre 2017)*

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 158/2017 concernente “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (2° provvedimento)”, nel testo approvato dalla I Commissione;

Udita la proposta del relatore Liana Serrani nella seduta n. 27 del 6 ottobre /2017;

Preso atto della nota con osservazioni avanzate da Moira Canigola;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4 della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

**DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le osservazioni formulate nell'Allegato A.

Il Vice Presidente  
Maurizio Gambini



Allegato A


PROVINCIA DI  
FERMO

PRESIDENZA

OGGETTO : PROPOSTA DI LEGGE N.158/2017, AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE, CONCERNENTE : 'VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 AI SENSI DEL COMMA 1, ARTICOLO 51, D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 (2° PROVVEDIMENTO)' NEL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE. PARERE.

Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE  
LOCALI DELLE MARCHESEGRETERIA : CAL@ASSEMBLEA.MARCHE.IT  
PEC : ASSEMBLEA.MARCHE.CAL@EMARCHE.IT  
FAX. 071-2298 462Regione Marche - CAL - CREL  
Registri CAL - CRELE P.C. AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DI  
ANCONA, ASCOLI PICENO,  
MACERATA, PESARO E URBINO

LORO INDIRIZZI PEC

La proposta di legge regionale n. 188 ad iniziativa della Giunta regionale, presentata in data 07.09.2017, è stata oggetto di alcuni emendamenti da parte dello stesso esecutivo regionale con i quali, tra l'altro, si prevede di destinare risorse finanziarie in favore della Province delle Marche per la gestione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Nell'apprezzare lo sforzo compiuto dalla Regione Marche nei confronti delle esigenze delle Province, si evidenzia come l'emendamento stabilisce di "destinare un contributo straordinario alle Province di complessivi €. 9.184.845,00 per le esigenze connesse alla gestione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2017".

Alla data odierna delle cinque Province delle Marche due (Ancona e Macerata) hanno completato l'iter normativo finalizzato all'approvazione del bilancio, una (Pesaro e Urbino) ha approvato il bilancio nella prima seduta del Consiglio Provinciale, una (Fermo) con decreto presidenziale ha approvato lo schema di bilancio, mentre una (Ascoli Piceno) non ha ancora attivato il procedimento.

In questo contesto diventa particolarmente rilevante apprezzare il contenuto dell'assegnazione della risorsa e cioè se le Province possono utilizzare il contributo regionale per le loro autonome scelte oppure se gli importi che verranno assegnati dovranno avere una specifica e cogente destinazione.

Risulta inoltre necessario di un approfondimento il contenuto del terzo comma dell'emendamento allorché prevede che la Regione acquisisca le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dal rendiconto per l'anno 2016 della Provincia di Pesaro, pari a complessivi €. 1.818.464,98 e ne dispone, entro l'autorizzazione di cui al comma 1, la contestuale riassegnazione alla medesima provincia.

Da una prima lettura della disposizione sembrerebbe che, nell'importo del contributo regionale di cui al comma 1 dell'emendamento, dovrebbe rientrare la riassegnazione della somma dovuta alla Provincia di Pesaro, riducendo quindi, ed in maniera sensibile, il plafond che si prevede di destinare in favore delle Province.



Si ritiene opportuno evidenziare che sono aperte, tra le Province e la Regione Marche, diverse questioni relative al rimborso delle spese sostenute dalle Province per lo svolgimento delle funzioni per esse non più fondamentali, problematiche rimaste ancora aperte nonostante le Province, con spirito di lealtà istituzionale, abbiano rinunciato all'attivazione dei tavoli nazionali di confronto di cui all'art. 39 del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, nella Legge n.90/2017.

Glioa ricordare che la Legge n. 56/2014 (c.d. Delrio) nel rivedere l'assetto istituzionale delle Province ne ha ridisegnato le competenze (art. 1, comma 86) stabilendo che dovevano essere trasferite alla regione o ad altro soggetto pubblico, quelle funzioni, in precedenza dalle stesse esercitate, che non rientravano più nel catalogo di quelle assegnate alle Province.

L'attuazione della riforma della Legge n. 56/2014 è stata disciplinata con un procedimento consistente nell'approvazione di un accordo in data 11.09.2014 tra Regioni e Governo regolante i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che dovevano essere trasferite dalle province agli enti subentranti, accordo recepito poi dal D.P.C.M. del 26.09.2014.

Le Province marchigiane gestivano, alla data del 01.01.2016, numerose funzioni non più fondamentali sulla base dell'attribuzione delle stesse disposta con specifiche norme regionali e statali, in settori di indubbio rilievo per la collettività quali: *caccia e pesca, trasporto pubblico locale, protezione civile, ex genio civile, politiche del lavoro e formazione professionale, cultura, polizia provinciale, politiche sociali, politiche educative, funzioni in ambito ambientale delegate dalla Regione, sostegno al reddito dei figli riconosciuti dalla sola madre, servizi di integrazione scolastica per i disabili sensoriali, sport, turismo, politiche comunitarie, attività estrattive, parchi.*

La Regione Marche con la Legge Regionale 03.04.2015, n. 13 ad oggetto "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*", ai sensi dell'art. 1, comma 89, della L. 56/2014 ha definito:

- le funzioni non fondamentali la cui competenza è trasferita alla Regione, così come risulta dall'Allegato A della stessa legge;
- le modalità di trasferimento alla Regione Marche delle funzioni e del personale collegato all'esercizio delle stesse;

In attuazione delle suddette norme, la Giunta Regionale ha adottato soltanto il 31.03.2016 le deliberazioni n. 302 e 303 con le quali, tra l'altro, ha stabilito che il trasferimento delle funzioni non più fondamentali dalle Province alla Regione stessa avvenisse a decorrere dal 01.04.2016 per cui, soltanto a partire da tale data, le Province hanno cessato di svolgere le funzioni per loro non più fondamentali oggetto di riordino e il personale e i beni sono stati trasferiti all'Ente subentrante.

Mancando le disposizioni regionali attuative, si ripete adottate solo il 31.03.2016, le Province avevano assunto atti di indirizzo con i quali stabilivano che, in attesa del completamento da parte dello Stato e della Regione Marche, del processo di riordino delle funzioni non più fondamentali e dell'effettivo trasferimento delle stesse in capo al nuovo soggetto che sarebbe stato individuato, avrebbero continuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 89, della legge 56/2014, a svolgere anche le funzioni non più fondamentali, nonché a gestire il relativo personale, ferma restando l'azione di recupero di tutte le competenze economiche anticipate dal nuovo Ente di area vasta, comprese quelle di gestione.

Di conseguenza non essendo state prontamente attuate le disposizioni contenute nella Legge n. 56/2014, nella Legge n. 190/2014, nella L.R. n. 13/2015 che avevano assegnato alla competenza della Regione Marche e dello Stato, a decorrere dal 01.01.2016, l'esercizio delle funzioni non



fondamentali di cui all'art. 1, comma 89, della Legge n. 56/2014, le Province hanno sostenuto dal 01.01.2015 al 31.03.2016 una spesa rilevante per la gestione di dette funzioni.

Le Province hanno trasmesso alla Regione Marche i prospetti riepilogativi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni non più fondamentali per il periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2016, ma non hanno avuto alcun ristoro della spesa effettivamente sostenuta, e negli incontri avuti con la Regione Marche, quest'ultima ha affermato di non dover alcunché alle Province per lo svolgimento delle funzioni non più fondamentali per il periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2016.

Nonostante l'avvenuto trasferimento del personale dalle Province alla Regione Marche, le Province hanno continuato ad assicurare dal 01.04.2016, e lo fanno tuttora, il pieno funzionamento degli Immobili nei quali vengono esercitate le funzioni non più fondamentali.

Poiché non è ancora avvenuto il trasferimento della proprietà di detti Immobili, le Province, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, a decorrere dal 01.04.2016 stanno sostenendo le spese di gestione degli Immobili (utenze, servizi informatici, spese di supporto, assicurazioni, mutui, ecc.) senza che la Regione Marche abbia ancora provveduto al loro ristoro.

Diventa pertanto di indubbio rilievo comprendere l'effettiva destinazione del contributo straordinario che la Regione Marche intende assegnare alle Province e cioè se esso consiste in un intervento di sostegno della loro attività in modo che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 disponga di ulteriori risorse da destinare alle scelte provinciali ovvero se esso costituisce un acconto su quanto la Regione Marche deve alle Province per lo svolgimento, da parte di queste ultime, delle funzioni non più fondamentali per il periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2016 e per il periodo successivo al 01.04.2016.

Inoltre le Province non hanno ancora trovato il necessario ristoro, salvo alcune compensazioni avvenute con due Province, in ordine alla spesa sostenuta, sulla base di apposita convenzione, negli anni 2015 e 2016 per la gestione dei Centri per l'Impiego sia per quanto concerne la spesa di personale che per la gestione dei Centri, affrontando un ragguardevole onere che incide fortemente sulle loro disponibilità di cassa, mentre nessuna convenzione è stata ancora sottoscritta per l'anno 2017.

Analogamente per la gestione della Polizia Provinciale alle Province non è stato riconosciuto l'esborso finanziario anticipato, per cui la spesa affrontata non ha trovato alcuna forma di ristoro regionale.

Altro elemento significativo dell'emendamento è quanto previsto al comma 4 che autorizza la Giunta Regionale ad effettuare con proprio atto il riparto delle risorse tra le Province sentita la competente commissione consiliare.

La norma non stabilisce quali criteri di valutazione dovranno essere previsti per il riparto del contributo straordinario, tenendo conto che, negli anni 2015 e 2016, ci sono stati precedenti interventi regionali in favore delle Province che, in ragione del principio di solidarietà, hanno visto una diversificazione di trattamento tra le cinque Province ed alcuni di questi contributi regionali non sono stati ancora erogati alle Province.

Si esprime pertanto parere favorevole alla proposta in esame purché vengano chiarite le questioni poste nella presente nota.

Distintamente. =



LA PRESIDENTE

DR. SA. MOIRA CANIGOLA

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0784/2321 - Fax 0734/232288  
CFI 90038780442 - PI: 02004830446  
[urp@provincia.fm.it](mailto:urp@provincia.fm.it) PEC: [provincia.fermo@emarche.it](mailto:provincia.fermo@emarche.it)